



## TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Presidente della Sezione Civile,

Visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché da ultimo il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020;

Rilevato che il Decreto dell'8.03.2020 n. 11 dell'8.03.2020, all'art. 1 c. 1 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;

letto il provvedimento reso in data odierna dal sig. Presidente del Tribunale;  
Ritenuto che la ratio della disciplina normativa è quella di evitare nel modo più incisivo possibile le possibilità di contagio e, quindi, vanno adottati specifici accorgimenti nel periodo di sospensione ex lege, ossia sino al 22 marzo 2020, relativi all'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia), che fa però corpo unico con lo svolgimento di alcune procedimenti;

sentiti i giudici della sezione;

dato atto che le presenti disposizioni sono suscettibili di essere modificate anche in senso ampliativo successivamente al 23 marzo 2020

DISPONE QUANTO SEGUE

### SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARI

>vengono sospese le udienze ex art. 569 c.p.c.: i GE valuteranno se rinviare dette udienze anche in data successiva al 31.5.2020;

>i custodi procederanno a segnalare al giudice **ESCLUSIVAMENTE** per via telematica eventuali problematiche connesse al loro incarico;

>i debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio. Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza, anche successivamente al 31 maggio 2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

>per quel che concerne *l'attività dell'esperto stimatore*, in considerazione del chiaro dettato normativo, questi potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici esclusivamente accessibile con modalità telematica. Va invece SOSPESA ogni attività di accesso presso i Pubblici Uffici sino al 22 marzo 2020; va altrettanto SOSPESO ogni accesso al bene staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;

>i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.;

>per quel che riguarda *l'attività del custode giudiziario*, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore. In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...). Sono invece SOSPESI sino al 22 marzo 2020 gli accessi presso il cespite pignorato, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile

(anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode darà pronta comunicazione per via TELEMATICA al Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Nel periodo sino al 22 marzo 2020 il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione, per via telematica, modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.;

>sono sospese sino al 22 marzo 2020 le attività di liberazione degli immobili - anche in corso - tranne che si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

>sono sospese sino al 22 marzo 2020 TUTTE le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita, e differite a data successiva al 31.5.2020.

Ne consegue, pertanto, su richiesta dell'offerente la restituzione delle cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

Il professionista delegato provvederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione" ;

Va data comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito.

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni.

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa, sino al 31.5.2020.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

>è SOSPESO sino al 22 marzo 2020 il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 23 marzo.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati. Anche in questo caso, la circolare va inserita, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, eventualmente mediante deposito massivo;

>con riferimento ai decreti di trasferimento, il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti;

>devono intendersi revocate tutte le udienze di verifica dell'esito delle operazioni di vendita, o del pagamento del saldo prezzo fissate sino al 22 marzo 2020.

>del pari sono revocate tutte le udienze per l'approvazione del rendiconto, essendo il custode onerato a comunicare il rendiconto alle parti le quali avranno termine di dieci giorni per presentare osservazioni, in assenza delle quali il rendiconto si intende approvato.

>sono SOSPese sino al 22.3.2020 le udienze di distribuzione;

#### SETTORE ESECUZIONE MOBILIARI

>sono sospese sino al 22.3.2020 tutte le attività funzionali all'esecuzione del pignoramento (ricerca ed individuazione delle cose da pignorare ad opera dell'ufficiale giudiziario, consegna del verbale di pignoramento al creditore, affidamento delle cose pignorate al custode ecc.). E' fatta salva la possibilità di svolgere tutte quelle attività compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line;

>sono sospese fino al 22.3.2020 le udienze ex art. 530 c.p.c..

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno, per accedere al beneficio, al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 31 maggio 2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra la valutazione di ammissibilità e data di udienza.

>sono SOSPese, sino al 22.3.2020, TUTTE le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita, e vanno differite a data successiva al 31.5.2020.

Consegue a quanto premesso che, se l'offerente né fa richiesta, vanno restituite le cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

L'IVG o il commissionario provvederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione".

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, l'IVG o gli altri commissionari sono autorizzati a dare atto delle offerte pervenute e verbalizzare sinteticamente l'operazione al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti telematici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica.

In relazione alle procedure nelle quali l'ordinanza di vendita non sia stata ancora pubblicata su PVP, giornale e siti, per come prescritto nell'ordinanza stessa, la pubblicazione è sospesa, sino al 31.5.2020.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni presso il debitore, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo di sospensione sopra indicato, e cioè fino al 22 marzo 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.*

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo di sospensione il suo decorso riprenderà dal 23 marzo.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto;

>sono SOSPESE fino al 22 marzo 2020, le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite da parte di eventuali interessati, i quali

potranno visionare i beni unicamente da remoto mediante visione delle rappresentazioni fotografiche dei beni.

La custodia dei beni, quando non già avvenuto l'asporto, potrà essere svolta nelle forme della custodia in loco, lasciando il bene nel luogo in cui si trova, adottando tutte le cautele del caso onde evitare danneggiamenti e/o sottrazioni da parte di terzi o dello stesso debitore, acquisendone rappresentazione fotografica più accurata possibile, al fine dell'inserimento nei siti internet per la pubblicità della vendita.

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti et similia...);

>è **SOSPESA** La consegna dei beni all'aggiudicatario fino al 22 marzo 2020;

>Devono intendersi revocate tutte le udienze di verifica dell'esito delle operazioni di vendita fissate sino al 22.3.2020.

L'IVG e i commissionari avranno cura di depositare una relazione in cui danno atto delle operazioni compiute;

>sono **SOSPESA**, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione sino al 22 marzo 2020 tutte le procedure di rilascio;

>sono **SOSPESA** sino al 22 MARZO 2020 tutte le procedure per l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna o per violazione di obbligo di fare o di non fare – anche in corso –;

>sono sospese sino al 22.3.2020 tutte le udienze, le quali andranno rinviate dal GE a data successiva.

### SETTORE FALLIMENTARE

>sono revocate tutte le vendite fissate sino al 22 marzo 2020, mandando ai curatori di curare la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove sono stati pubblicati gli avvisi di vendita, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";

>i Curatori o i soggetti specializzati incaricati delle operazioni di vendita ex art. 107 L.F. non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in

relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente;

>il giorno fissato per gli esperimenti delle vendite come sopra revocate, i Curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire negli studi professionali o in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il Curatore è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del soggetto specializzato delegato alla vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

>in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuova disposizione;

>sono sospesi gli accessi e le attività di visita presso gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare sino al 22.3.2020;


>sono sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. sino al 22.3.2020

Si comunichi a tutti i magistrati, togati ed onorari; si comunichi altresì al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Trapani, 11 marzo 2020

Il Presidente della Sezione civile

V<sup>o</sup> Il Presidente del Tribunale  
Si affiora  
Trapani 11-3-2020

Daniela Galazzi  


TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi

12/03/2020

